

FAQ

(pubblicate il 15/06/2026)

AREA TEMATICA: EROGAZIONE

DOMANDA #91

Un'impresa che nel Registro delle Imprese risulta "inattiva" può presentare la richiesta di erogazione del contributo di cui all'art. 17 dell'Avviso?

Risposta:

No. Non è consentita la presentazione della richiesta di erogazione di cui all'art. 17 dell'Avviso da parte di imprese che, alla data della relativa richiesta, non risultino attive presso il Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio. Resta fermo quanto previsto dalla FAQ n. 63, secondo cui lo stato di momentanea inattività o la recente costituzione dell'impresa non costituiscono, di per sé, cause ostative alla partecipazione all'Avviso.

DOMANDA #92

L'ammissione al contributo comporta l'immediata erogazione delle somme oppure sono previsti ulteriori adempimenti successivi?

Risposta:

L'ammissione al contributo non comporta l'immediata erogazione delle somme. Ai sensi dell'art. 17 dell'Avviso, l'erogazione avviene in un'unica soluzione solo successivamente alla trasmissione della relazione finale redatta sulla base dell'Allegato 13, comprensiva della richiesta di erogazione e degli allegati previsti, nonché dell'asseverazione del tecnico abilitato. L'erogazione è inoltre subordinata alla certificazione dell'Agenzia del Demanio circa l'avvenuta corretta realizzazione dell'intervento e la messa a disposizione dei posti letto, nonché all'esito positivo delle ulteriori verifiche previste dall'Avviso e dall'Atto d'obbligo. Resta altresì necessaria la trasmissione della convenzione con l'Organismo regionale per il diritto allo studio, ovvero, nei casi consentiti, della relativa autorizzazione alternativa e, ove prevista dall'Avviso, la presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

AREA TEMATICA: DOPPIO FINANZIAMENTO

DOMANDA #93

La fruizione, in relazione al medesimo immobile, del credito d'imposta ZES Unica è compatibile con la richiesta del contributo previsto dall'Avviso, ovvero tale circostanza integra automaticamente un'ipotesi di doppio finanziamento vietato?

Risposta:

In linea generale, la fruizione del credito d'imposta ZES Unica non configura automaticamente un'ipotesi di doppio finanziamento rispetto al contributo previsto dall'Avviso CDP, fermo restando che la relativa compatibilità deve essere verificata in concreto sulla base della documentazione relativa all'investimento agevolato e alle spese effettivamente coperte. Resta altresì ferma l'esclusione degli immobili che abbiano già beneficiato di risorse pubbliche specificamente destinate alla realizzazione di residenze o alloggi per studenti.

AREA TEMATICA: PROCEDURA

DOMANDA #94

È prevista una comunicazione formale dell'esito dell'istruttoria prima della sottoscrizione dell'atto d'obbligo?

Risposta:

L'Avviso prevede che, al termine del procedimento di valutazione, CDP comunichi formalmente al Soggetto Proponente l'esito finale dell'istruttoria. In particolare, in caso di esito favorevole, CDP trasmette l'Atto d'obbligo, unitamente alla Comunicazione di Ammissione e alla Scheda di Dettaglio dell'Intervento, che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere e ritrasmettere secondo quanto previsto dall'Avviso.

AREA TEMATICA: IMMOBILI

DOMANDA #95

Da quale momento è consentito utilizzare i posti letto realizzati?

Risposta:

Ai fini del contributo, i posti letto assumono rilievo solo dopo la loro effettiva messa a disposizione, da comunicare a CDP al termine della realizzazione dell'intervento, e all'esito delle verifiche previste, incluse quelle finali in loco da parte dell'Agenzia del Demanio, propedeutiche all'erogazione.

DOMANDA #96

Quali elaborati progettuali devono essere presentati in fase di domanda ai fini della rappresentazione degli spazi e degli elementi funzionali dell'intervento?

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, lett. e), in fase di domanda va trasmessa una raccolta sintetica degli elaborati architettonici del progetto, in un unico file PDF di dimensioni complessive non superiori a 50 MB. Il fascicolo deve includere, ove disponibile, lo stralcio dello strumento urbanistico, la planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, la documentazione catastale dello stato di fatto e la visura storica. Per i fabbricati esistenti devono inoltre essere prodotte le piante ante operam di ciascun piano, inclusa la copertura, e le piante post operam in scala almeno 1:100. Nelle piante post operam devono essere rappresentati i principali dati utili alla lettura funzionale degli spazi: quote planimetriche e altimetriche, destinazioni d'uso, arredi principali, tipologie di camere, servizi per utenti con disabilità, aree AF1-AF4, connettivi ed eventuali compartimentazioni. Completano la documentazione, se disponibili, sezioni e prospetti ante e post operam, eventuali rendering o rappresentazioni volumetriche e la documentazione fotografica dello stato di fatto. Si rinvia comunque a quanto richiesto dall'art. 11, comma 8, lett. e) dell'Avviso.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Direttore Pubblica Amministrazione

Dott. Gianluca Bisognani

(firmato digitalmente)